



COMUNE DI TRIGOLO  
(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI ED ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI  
(art. 12 della Legge n° 241 del 7 Agosto 1990)

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 24 del 17.05.2006

Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Elena Noviello)

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 241 del 7 Agosto 1990 i criteri e le modalità per

- a) la concessione di contributi,
- b) la concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali.

### **Art. 2**

#### **Definizione**

- c) Ai soli fini del presente Regolamento e tenuto conto delle finalità dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 24.05.2001;
- d) per “concessione di contributi” si intende il finanziamento totale o parziale di iniziative finalizzate a scopi sociali, assistenziali, culturali, di ricerca aventi interesse per la Comunità locale, ovvero finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, assistenziali nel rispetto dei regolamenti e delle Leggi vigenti, culturali e sportivi promossi dai soggetti richiedenti;
- e) per “concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali” si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente e degli eventuali servizi connessi. Sono da comprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro.

### **Art. 3**

#### **Commissione consultiva e di controllo**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituita una Commissione Consiliare, con compiti di indirizzo e di proposta per l'assegnazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, per fornire pareri preventivi sugli atti di indirizzo della Giunta Comunale, per svolgere inoltre attività di controllo sui contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

## **CAPO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

### **Art.4**

#### **Soggetti beneficiari dei contributi**

Possono usufruire dei contributi di cui al presente Capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche, secondo i criteri e le finalità previste dal Regolamento Socio Assistenziale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/28.11.2001;
- b) le persone giuridiche;
- c) le Associazioni con Statuto adeguato al dettato del Decreto Legislativo 460/97 ed alla Legge 383/2000, i Gruppi ed i Comitati purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata dall'Autorità Comunale.

### **Art. 5**

#### **Scopi dei contributi**

La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Gli interventi di cui al presente Capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati.

Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino e/o coinvolgano direttamente la popolazione residente in Trigolo.

### **Art. 6**

#### **Carattere dei contributi**

Le concessioni dei contributi di cui al presente Capo possono avere carattere

- a) continuativo: in caso di interventi che siano oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti più esercizi finanziari;
- b) straordinario: in caso di interventi "una tantum".

## **Art. 7**

### **Procedura per l'assegnazione dei contributi e autocertificazione**

I contributi potranno essere assegnati solo a seguito di apposita domanda motivata e documentata presentata all'Ufficio del Protocollo Comunale. La domanda, qualora riguardi il sostegno dell'attività istituzionale, dovrà essere presentata preferibilmente entro il 30 Novembre a valere per l'anno successivo, compatibilmente con i tempi di predisposizione del Bilancio dell'Ente.

Qualora la domanda riguardi le singole iniziative, l'istanza andrà presentata, salvo casi imprevedibili o eccezionali, prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.

Il contributo potrà essere concesso solo in caso di copertura finanziaria.

Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa,
- il bilancio economico preventivo dell'iniziativa con evidenziato il disavanzo presunto,
- la firma del legale rappresentante,
- la dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo richiesti e/o concessi per la manifestazione o l'attività oggetto della domanda, compresi i contributi in denaro di altri Enti Pubblici (Stato, Regione, Provincia, ecc.) e/o di istituzioni pubbliche o private,
- l'indicazione della sovvenzione richiesta all'Ente.

Le persone giuridiche, inoltre, dovranno allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; le Associazioni dovranno allegare alla domanda lo Statuto, qualora non sia già stato depositato.

L'assegnazione degli interventi sarà fatta sentita la Commissione di cui all'art. 3 con Deliberazione della Giunta Comunale.

Nella stessa Deliberazione dovranno essere motivati adeguatamente gli elementi sostanziali che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

## **Art. 8**

### **Erogazione dei contributi**

Tutti i contributi saranno liquidati successivamente allo svolgimento dell'iniziativa, in esecuzione di apposito atto del Responsabile del Servizio di volta in volta interessato, secondo le indicazioni formulate dalla Giunta Comunale, previo esame del rendiconto economico dell'iniziativa e di eventuali ulteriori documentazioni utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato o delle ulteriori condizioni risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi – ricavi.

Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, la Giunta potrà revocare la propria precedente Deliberazione di concessione.

La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sul contributo, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa oppure individuare, tramite apposite Convenzioni, specifiche modalità di erogazione delle contribuzioni anche in forma anticipata, fermo restando l'obbligo della rendicontazione finale.

### **CAPO III**

## **CONCESSIONE D'USO DI BENI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI**

### **Art. 9**

#### **Soggetti beneficiari della “Concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali”**

Possono essere beneficiari di beni pubblici e servizi comunali di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, letta b):

- a) le persone fisiche, secondo i criteri e le finalità previste dal Regolamento Socio Assistenziale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/28.11.2001;
- b) le persone giuridiche;
- c) le Associazioni con Statuto adeguato al dettato del Decreto Legislativo 460/97 ed alla Legge 383/2000, i Gruppi ed i Comitati purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata dall'Autorità Comunale e le cui attività oggetto della sovvenzione abbiano per la popolazione Trigolese rilevante importanza sociale.

### **Art. 10**

#### **Scopo della “Concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali”**

Le concessioni di cui al presente capo sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato e/o di un interesse pubblico.

Rientrano in questa forma di intervento anche le Convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati purché non definiti nel Bilancio di Previsione.

## **Art. 11**

### **Natura delle concessioni di cui al presente capo**

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative al godimento di un bene comunale mediante

- a) la concessione di alloggi ai fini della custodia di immobili di proprietà comunale,
- b) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, manifestazioni, ecc.
- c) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale,
- d) la concessione di uso di mezzi o materiale di proprietà comunale per l'impiego o il trasporto di materiale finalizzato alla realizzazione di eventi di pubblico interesse.

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione eventuali specifici regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali o nell'atto giuntale di concessione dei vantaggi economici.

## **Art. 12**

### **Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale**

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione

- a) dei motivi della richiesta,
- b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio,
- c) lo scopo perseguito dall'Associazione, Comitato o Gruppo al fine di rendere evidente l'eventuale pubblico interesse.

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione di cui all'art. 3 e dovrà risultare da regolare Contratto o Convenzione nel quale saranno esplicitati i motivi di una eventuale revoca.

Nella stessa Deliberazione dovranno essere indicati gli elementi sostanziali che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Per l'uso occasionale e/o eccezionale del bene non è richiesto il Contratto ed il preventivo parere della Commissione.

## **Art. 13**

### **Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo**

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli atti relativi all'approvazione delle tariffe o nell'atto giuntale di autorizzazioni alla fruizione agevolata, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3.

## **CAPO IV NORME FINALI**

### **Art. 14**

#### **Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 15**

#### **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del Pubblico presso l'Ufficio di Segreteria perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Gli Uffici provvederanno a divulgare il presente Regolamento mediante idonei mezzi di comunicazione.

### **Art. 16**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione in conformità a quanto disposto dall'art. 14, 3° comma del vigente Statuto Comunale.

Restano salve fino alle scadenze già individuate le contribuzioni, sovvenzioni ed i vantaggi economici già concessi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.